

Nuove regole di deducibilità per le spese di rappresentanza

E' alla firma del ministro dell'Economia il decreto che attua la nuova disciplina sulla deducibilità delle spese di rappresentanza che specifica, tra l'altro, i criteri in base ai quali le stesse possono considerarsi inerenti. Il decreto, oltre a fornire una definizione generale sul requisito dell'inerenza (spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa), individua ipotesi che a priori possono considerarsi dotate del carattere dell'inerenza. Nello specifico le ipotesi elencate riguardano le spese relative all'organizzazione di viaggi di tipo turistico in occasione dei quali è svolta attività a carattere promozionale dei beni o servizi oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa; le spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose o in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa o, ancora, in occasione di mostre, fiere ed eventi simili cui sono esposti i beni e servizi prodotti dall'impresa; individua, inoltre, una fattispecie residuale nella quale trova posto ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi effettuata in occasioni diverse da quelle espressamente elencate che si qualifichi funzionalmente per essere idonea, anche potenzialmente, ad assicurare all'impresa vantaggi in termini promozionali o relazionali. Stando alla bozza di decreto, le nuove regole si applicheranno alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 ed il loro tetto di deducibilità sarà pari all'1,3% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro; allo 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni; allo 0,1% per la parte eccedente i 50 milioni di euro. Ai fini della determinazione dell'importo deducibile non si terrà conto dei beni distribuiti gratuitamente e di costo unitario non superiore a 50 euro che sono deducibili per il loro intero ammontare. La bozza di decreto stabilisce, inoltre, che non costituiscono spese di rappresentanza e, pertanto, non soggette alle limitazioni sulla deducibilità (purché debitamente documentate e dalle quali risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti) le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili e di visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell'impresa. Parimenti, è riconosciuta piena deducibilità alle spese di viaggio, vitto e alloggio direttamente sostenute dall'imprenditore individuale per partecipare a mostre, fiere o eventi simili in cui sono esposti o promossi i beni o servizi oggetto dell'attività dell'impresa stessa.